

## CIRCOLARE INFORMATIVA

[Novità fiscali](#)

[Scadenze](#)

[Adempimenti](#)

### **Novità fiscali**

## **Certificazione Unica Inps**

L'INPS ha reso disponibile da ieri sul proprio portale telematico le Certificazioni Uniche 2017, relative ai redditi percepiti nel 2016, per tutti i cittadini che hanno appunto come sostituto di imposta l'INPS. Per ottenere la CU gli utenti devono accedere con le proprie credenziali (SPID o codice fiscale e PIN o CNS) al servizio online "Certificazione Unica 2017", accessibile dal menu "Servizi on line" del portale web.

## **Certificazione Unica Autonomi**

La trasmissione delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770, ossia entro il 31 luglio 2017.

A confermarlo è un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.

## **Voucher**

Ai vecchi voucher si applicano le vecchie regole. L'utilizzo dei buoni-lavoro acquistati entro il 17

marzo, infatti, deve avvenire «nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione» del dl n. 25/2017.

Lo stabilisce il ministero del lavoro in un comunicato diffuso il 21 marzo, dopo le perplessità evidenziate sulla mancata previsione di una disciplina transitoria fino al 31/12, termine entro cui resta possibile utilizzare i voucher acquistati prima dell'entrata in vigore del dl n. 25/2017.

La questione riguarda l'abrogazione del lavoro accessorio, retribuito mediante i voucher, per effetto dell'art. 1 del dl n. 25/2017, in vigore dal 17/03, che ha soppresso gli artt. 48, 49 e 50 dal dlgs n. 81/2015. Lo stesso decreto legge ha attenuato l'improvvisa scomparsa dei voucher, stabilendo che quelli acquistati alla data di entrata in vigore del decreto legge (17/03) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

## **Alert spesometro 2014**

Sono in partenza oltre 28mila alert preventivi per segnalare anomalie emerse incrociando i dati forniti attraverso lo spesometro con quelli indicati in dichiarazione dai contribuenti. Con provvedimento del 24 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate detta le modalità con cui sono messe a disposizione tali informazioni, utili a sanare eventuali irregolarità e, di conseguenza, a evitare controlli.

Al contribuente, dunque, sono rese disponibili le informazioni per valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e per consentirgli di fornire le giustificazioni alle presunte anomalie. Ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, le comunicazioni riportano le seguenti notizie:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta
- codice atto
- totale operazioni comunicate dai clienti dei soggetti passivi Iva attraverso lo spesometro
- modalità per consultare le informazioni di dettaglio relative all'anomalia riscontrata (sono all'interno del "Cassetto fiscale": protocollo, data di invio, somma algebrica delle operazioni rientranti nel volume d'affari, importo totale delle operazioni comunicate dai clienti, operazioni attive che non risulterebbero dichiarate, dati identificativi dei clienti, ammontare degli acquisti trasmessi da ciascuno di essi).

L'Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni tramite un messaggio di posta elettronica certificata e le rende consultabili anche nel "Cassetto fiscale" del titolare di partita Iva. Il contribuente, anche tramite intermediari abilitati, può chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze a essa sconosciuti. I contribuenti che riconoscono l'irregolarità e intendono sanare la propria posizione possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), che la legge di stabilità 2015 ha profondamente innovato proprio per garantire la possibilità di effettuare le

opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute usufruendo della riduzione delle sanzioni, graduata in funzione della tempestività della regolarizzazione. Il ricorso al ravvedimento operoso, infatti, può avvenire anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualsiasi altra attività amministrativa di controllo, di cui si è avuta formale conoscenza. È inibito soltanto dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure il ricevimento di una comunicazione di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

## **Proroga rottamazione cartelle Equitalia**

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. 36/2017 diviene ufficiale la proroga del termine per presentare l'istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali che slitta dal 31 marzo al 21 aprile 2017.

Come noto, l'articolo 6 del D.L. 193/2016 ha introdotto un regime di definizione agevolata dei carichi di ruolo impagati che sono stati affidati dall'Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016.

In particolare, l'agevolazione consente ai debitori di estinguere il proprio debito senza corrispondere:

- le sanzioni incluse nei carichi;
- gli interessi di mora;
- le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 46/1999.

## **Contratti di locazione a canone concordato**

Il D.M. 16/01/2017 sostituisce le disposizioni del D.M. 30/12/2002 "ridefinendo" i criteri generali e le condizioni per stipulare un contratto a canone concordato ed aggiornando la relativa modulistica. In particolare, le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite (in passato era un obbligo) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

In mancanza, i contratti sono comunque validi e le parti possono far attestare, anche successivamente, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Il decreto disciplina poi gli accordi territoriali tra associazioni di proprietari e inquilini.

Per quanto riguarda i contratti "3 + 2" (articolo 2 comma 3 L. 431/1998), si fa presente che questi possono ora riguardare le abitazioni site in tutti i comuni italiani: si tratta sia degli accordi

territoriali sottoscritti nei comuni ad “alta tensione abitativa” (articolo 1 del D.L. 551/1988) che di quelli sottoscritti negli altri comuni.

In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal D.M. 14/07/2004.

In ogni caso, i contratti di locazione in esame devono essere stipulati utilizzando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017 e gli adeguamenti del canone, salvo che il locatore opti per la cedolare secca, non potranno essere superiori al 75% della variazione dell’indice ISTAT.

**Scadenze**

<b>Data</b>	<b>Tipologia scadenza</b>
Martedì 11	<b>SPESOMETRO</b> Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016. La scadenza riguarda i contribuenti che liquidano l'Iva mensilmente.
Martedì 18	<b>IVA</b> Pagamento della seconda rata del saldo annuale risultante dalla dichiarazione Iva per i contribuenti che hanno optato per il pagamento a rate. Sulla rata sono dovuti interessi dello 0,33%.
Giovedì 20	<b>SPESOMETRO</b> Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016. La scadenza riguarda i contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente.
Sabato 29	<b>ENTI NON COMMERCIALI</b> Termine per la redazione di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione.